

REGOLAMENTO (CE) N. 771/98 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 1998

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 9, paragrafo 4 e 11, paragrafo 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2737/90 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese. Con la decisione 90/480/CEE (3), la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali in merito al prodotto oggetto delle misure in questione.

In seguito al ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 2286/94 (4), del 23 settembre 1994, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sul prodotto in questione.

Con il regolamento (CE) n. 610/95 (5), il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 e ha istituito un dazio definitivo del 33% sulle importa-

zioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso.

2. Domanda di riesame

- (2) In seguito alla pubblicazione, nel febbraio 1995, di un avviso (6) di imminente scadenza delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure presentata da Eurométaux per conto di tre produttori comunitari che rappresentavano, fatta eccezione per un piccolo produttore, la totalità dei produttori del prodotto in questione nella Comunità. La domanda conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping nei confronti del prodotto originario della Repubblica popolare cinese, nonché al rischio della reiterazione di un grave pregiudizio alla scadenza delle misure in vigore. Tali elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta relativa al riesame.

- (3) Il 21 settembre 1995, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (7), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame del regolamento (CEE) n. 2737/90. Il riesame è stato avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3283/94 (8), sostituito nel corso dell'inchiesta dal regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «regolamento di base»).

3. Inchiesta

- (4) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del riesame ai produttori/esportatori e agli importatori notoriamente interessati, ai rappresentanti del paese esportatore e ai produttori comunitari all'origine della denuncia.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

(2) GU L 264 del 27. 9. 1990, pag. 7.

(3) GU L 264 del 27. 9. 1990, pag. 59.

(4) GU L 248 del 23. 9. 1994, pag. 8.

(5) GU L 64 del 22. 3. 1995, pag. 1.

(6) GU C 48 del 25. 2. 1995, pag. 3.

(7) GU C 244 del 21.9.1995, pagg. 3, 4 e 5.

(8) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.